

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1855

— 6 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Seguito della discussione sul progetto di legge concernente le private per invenzioni e scoperte industriali — Approvazione degli articoli 1 al 36° — Emendamento all'articolo 37 del senatore Audiffredi, combattuto dal senatore Giulio — Non è appoggiato — Adozione degli articoli 37 al 58° — Dubbio sollevato dal senatore Pinelli sull'articolo 59 — Spiegazioni del regio commissario — Approvazione degli articoli 59 al 64° — Osservazioni del senatore Giulio sull'articolo 65 — Schiarimenti del regio commissario — Considerazioni del senatore Mameli in appoggio a quelle del senatore Giulio e suo emendamento all'articolo 66, oppugnato dal regio commissario — Replica dei senatori Mameli e Giulio — Approvazione dell'articolo 65 — Nuove osservazioni del regio commissario in confutazione dell'emendamento del senatore Mameli all'articolo 66 — Parole del senatore Maestri in appoggio dell'articolo ministeriale — Osservazioni dei senatori Giulio e Mameli — Reiezione dell'emendamento — Approvazione degli articoli 66 al 74° e dell'intero progetto — Relazione sui progetti di legge: per l'autorizzazione della maggior spesa di lire 354 mila onde ultimare le fortificazioni di Casale; per la concessione della ferrovia da Savigliano a Saluzzo; per l'aumento del capitale della ferrovia di Susa.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura del processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

PALLAVICINO MOSSI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

1077. Mille duecento quarantasette individui di varii comuni della diocesi di Novara,
 1078. Le monache professe del monastero del SS^{ma} Rosario di Trino,
 1079. I religiosi Minori Riformati del convento di San Francesco della Spezia, diocesi di Sarzana,
 1080. Ventinove abitanti del comune di Vessalico, provincia d'Oneglia,
 1081. I religiosi Minori Riformati del convento di Nostra Signora della Misericordia di Rivarolo, diocesi di Genova,
 1082. — Minori Riformati del convento di Nostra Signora del Soccorso di Pietra, diocesi d'Albenga,
 1083. — Minori Riformati del convento di Nostra Signora della Pace di Albissola, diocesi di Savona,
 1084. — Minori Riformati del convento di Nostra Signora del Monte, diocesi di Genova,
 1085. — Minori Riformati del convento di Nostra Signora degli Angeli di Voltri, diocesi di Genova,
 1086. — Minori Riformati del convento di Nostra Signora di Santa Maria della Pace in Genova,
 1087. Ventidue individui del comune di Perti, provincia d'Albenga,

1088. Cinquantotto individui del comune di Finale, provincia d'Albenga,
 1089. I religiosi Domenicani del convento di Santa Maria di Loreto in Alessandria,
 1090. I sacerdoti della Dottrina Cristiana del collegio della SS^{ma} Annunziata d'Ivrea,
 1091. Centotré abitanti del comune di Sestri Levante, provincia di Chiavari,
 1092. Cento trentanove abitanti del comune di Montessoro,
 1093. I preti dell'oratorio di San Filippo Neri, d'Alba,
 1094. Trentuno abitanti della città di Genova,
 1095. Il Capitolo della chiesa cattedrale di Mondovì,
 1096. I religiosi Minori Riformati del convento della Santissima Concezione di Sassello, diocesi d'Acqui,
 1097. Le monache Clarisse del monastero di Chiavari, diocesi di Genova,
 1098. I Predicatori della famiglia di Varazze, diocesi di Savona,
 1099. Duecento abitanti della città di Savona,
 1100. Cinquantanove abitanti della borgata di Fegino, provincia di Bobbio,
 1101. I padri Mercedari della congregazione di Sardagna,
 Ricorrono al Senato perchè voglia rigettare il progetto di legge relativo alla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.
 1102. Novantaquattro abitanti del comune di Sestri Levante, provincia di Chiavari, ricorrono tutti al Senato acciò nella legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi venga eccettuata quella della Collegiata di quel comune.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE
PRIVATIVE PER LE INVENZIONI E SCOPERTE
INDUSTRIALI.**

PRESIDENTE. Al termine della seduta di ieri il Senato chiuse la discussione generale sul progetto di legge all'ordine del giorno.

Non resta adunque a me che a leggere gli articoli della legge per sottoporli a votazione.

(Gli articoli dal 1° al 36° inclusivi sono approvati senza alcuna osservazione.) — (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1318 a 1326.)

« Art. 37. Trattandosi di invenzioni o scoperte concernenti bevande o commestibili di qualsiasi natura, l'ufficio incaricato invierà la descrizione, e quanto altro potrà occorrere al Consiglio superiore di sanità per sentire il suo avviso prima di accordare attestato di sorta. »

Qui cadeva un emendamento proposto ieri dal senatore Audiffredi, al quale accordo la parola.

AUDIIFREDI. Mi parve ieri, a quanto ci disse il regio commissario, che egli molto non si scostava dal concedere il piccolo emendamento da me proposto.

Ora io aspetto che il commissario regio ci dica il suo avviso.

SCIALOJA, regio commissario. Quando pregai il Senato di chiudere la discussione generale, riserbando l'esame dell'emendamento proposto all'articolo 37, non intesi già di concedere per parte del Ministero l'adesione a questo emendamento, ma sì di riservare le osservazioni che io avrei creduto conveniente di sottomettere al Senato, dopo che l'emendamento fosse stato formulato.

AUDIIFREDI. Il mio emendamento è stato formulato in poche parole.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Audiffredi consiste nel fare, al fine dell'articolo 37, laddove parla della trasmissione a farsi al Consiglio superiore di sanità delle domande concernenti commestibili o bevande di qualsiasi natura, un'aggiunta per cui si ordinerebbe per le altre domande la trasmissione alla Commissione tecnica istituita all'articolo 43....

AUDIIFREDI. Non per giudicare in merito dell'invenzione, ma semplicemente per escludere quelle domande più manifestamente inammissibili che potrebbero portare la necessità di una azione legale, che, per quanto è possibile, io vorrei evitare.

GIULIO, relatore. L'onorevole nostro collega, signor senatore Audiffredi, aveva proposto già nel seno dell'ufficio centrale un emendamento, se non nelle stesse parole, almeno equivalente a quello che egli ora sottopone alla sanzione del Senato.

L'ufficio centrale non ha potuto accostarsi all'opinione dell'onorevole senatore, perchè esso scorgeva in questo emendamento il totale sconvolgimento del sistema della legge, quale era proposta dal Governo.

Questa legge riposa sopra due principii: l'uno che ogni inventore di macchine, di ordigni, di strumenti nuovi ha diritto ad un compenso, il quale gli viene dalla legge assicurato sotto la forma di una privativa per un numero determinato di anni; il secondo, che il Governo non è giudice competente della novità e della bontà dell'oggetto per cui si chiede la privativa che l'esperienza sola,

e soprattutto la concorrenza delle persone che esercitano la stessa arte, o che credono avere prima del postulante fatta la medesima invenzione, che questa concorrenza sola poteva illuminare i tribunali circa i diritti che potessero competere o no al postulante.

Da questo principio ne deriva la conseguenza evidente che il Governo non doveva fare verun esame delle domande che gli venissero proposte per privative: che doveva conferire un titolo il quale non avesse altro effetto che di accertare la data della domanda, e per conseguenza la data dell'invenzione presente; che ai tribunali si dovesse lasciare assolutamente la decisione della sussistenza o non sussistenza del diritto invocato.

Ora in che consiste l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Audiffredi? Evidentemente in ciò, che non solo quelle invenzioni, le quali, siccome relative a commestibili o bevande, potrebbero in molti casi tornar dannose alla salute pubblica, ma tutte le invenzioni indistintamente vengano sottoposte ad un esame, e che dietro il risultato di questo esame, il Governo ora accordi, ora ricusi l'attestato richiesto.

Ora, domandiamo noi, quali saranno le basi dietro le quali la Commissione proporrà al Governo di negare un attestato di privativa?

Queste basi non possono essere assolutamente che tre: o perchè l'invenzione per cui si domanda una privativa non sia nel novero di quelle alle quali, secondo la legge che ora si discute, possa essere concessa, o perchè l'oggetto per cui si dimanda *privativa* non sia nuovo, o perchè l'oggetto per cui si dimanda *privativa* non sia utile.

Ora, quanto al primo punto, non è necessario un esame del merito per decidere se l'invenzione per cui si chiede la privativa sia o no compresa nel novero di quelle cui la legge permette di concedere simile attestato; basta un esame delle forme estrinseche, delle forme esterne, senza entrare nell'intima natura dell'oggetto che fa materia della domanda, per quindi concludere se è compresa in quella tale categoria.

Quanto a novità, qui sorge la difficoltà che renderà sempre impossibile ad ogni Commissione tecnica di dare un fondato parere circa alla novità o non novità d'invenzione.

L'ufficio centrale crede avere sufficientemente svolto nella sua relazione le considerazioni che l'hanno portato a queste conclusioni.

Del resto, in niun paese d'Europa si ha un'esperienza che abbia così chiaramente dimostrato questa impossibilità come negli Stati di S. M. il Re di Sardegna.

Infatti, la legislazione nostra presente impone al Governo l'obbligo di riconoscere, prima di concedere un privilegio, che l'invenzione per cui esso è chiesto sia nuova e sia utile. Che fece il Governo per adempiere a questo obbligo che la legge gli imponeva? Si rivolse ai due corpi più autorevoli in fatto di scienza, in fatto di industria, alla reale Accademia delle scienze di Torino, ed alla regia Camera di agricoltura e commercio di Torino. Ora, dal dì che il Governo avisò a questo espediente, cominciarono le difficoltà, le quali sono durate, e durano, e dureranno finché una nuova legislazione non venga a cambiare questo stato di cose.

Colui che ha l'onore di parlarvi, siccome membro della reale Accademia delle scienze, se non ha verun diritto di arrogarsi un'autorità in fatto di scienze, ha però quello di assicurarvi che gli effetti di questa legge fu-

rono quali egli sta per dirvi, un dubbio sopra ciascuna domanda di privilegio.

Come volete infatti che 15, 18 o 20 uomini, e siano pure dottissimi, e siano pure diligenti quanto volete nel tenersi al fatto delle novelle invenzioni e scoperte, come volete, dico io, che 15 o 20 uomini nello stato presente della civiltà, colla rapidità dei progressi che si fanno nell'industria, nelle quattro o nelle cinque parti del mondo (poichè la stessa remota Oceania non è ora così indietro al progresso industriale, che là pure non si facciano e non si possano fare quotidiani miglioramenti alle pratiche concertate dell'arte), come volete che questi infelici giudici possano pronunziare dal loro scanno accademico sulla novità o non novità di un processo industriale?

Le raccolte scientifiche, industriali, i giornali si moltiplicano in modo veramente prodigioso, le concessioni di privilegio si fanno oggi in Europa non più a decine od a centinaia, ma a migliaia a migliaia all'anno.

Nel solo Belgio, parte così piccola d'Europa, ove solo 4 o 5 anni fa le domande di privilegio ascendevano circa a 360 all'anno, esse oltrepassano ora le 2 mila; aggiungetene circa 10 mila per l'Inghilterra; aggiungetene 7 od 8 mila per la Francia, la Spagna, l'Austria, la Russia, per tutti i paesi civili; come volete che l'Accademia reale delle scienze di Torino, o qualunque altra associazione di uomini, prima abbia inteso, poi tenga presente allo spirito tutta questa farraggine di novità che con tanta copia si producono ogni giorno? Ma ciò è il meno.

Oltre ai nuovi brevetti, come saprete, vi sono le invenzioni che vennero fatte in cento mila officine, e non mai applicate.

Poi chi mi dirà, o chi dirà all'Accademia delle scienze od a quell'altra Commissione tecnica che vorrete ad essa surrogare, in che consista la novità di un'invenzione? Quanta importanza debba avere una modificazione fatta ad un metodo, ad uno strumento, ad una macchina, ad un reattivo affinché questo strumento, questa macchina, questo reattivo così modificati si debbano tenere per nuovi?

Voi vedete dunque che, stando anche al solo fatto della novità, il deciderla per via di un esame preventivo, è cosa non solo difficile, ma assolutamente disperata, assolutamente impossibile.

Più disperata, più impossibile ancora è l'altra quistione dell'utilità dell'invenzione.

Come volete *a priori*, anzi prima che l'invenzione sia stata praticata in un luogo, venire a decidere se quella invenzione non sarà utile?

Lascio da parte i pregiudizi di classe, le lunghe abitudini, gli interessi; suppongo uomini perfettamente istruiti, esenti da ogni pregiudizio, da ogni interesse contrario; ma non mai, in fatto d'industria, si può da un pezzetto di carta giudicare degli effetti che potrebbe produrre la attuazione di una nuova invenzione qualunque. Non è dunque meno disperato il giudizio dell'utilità che quello della novità.

Allora, o signori, invece di un esame, tanto varrebbe il metodo di *Sancio Panzia* per giudicare se si debba o no accordare il privilegio; poichè in ultima analisi tutto si ridurrebbe ad un tiro di dadi.

Il sistema della legge è assai più ragionevole: esso riserba l'esame, a quali casi? A quelli in cui dalla concessione di un privilegio potrebbe ridondare un danno alla salute, alla tranquillità, alla morale pubblica.

Ora in primo luogo è evidente che un qualunque freno in questo senso deve essere messo. È evidente poi egualmente che egli è assai facile ad un medico di giudicare se la tal bevanda, il tal commestibile sarà nocivo; che è assai facile in altre arti di prevenire i pericoli ai quali l'attuazione di un dato progetto potesse dar luogo incomparabilmente più facile di quello che non sia il giudicare della novità o della bontà dell'invenzione.

Per tutte queste ragioni l'ufficio centrale ha creduto che fosse necessità accettare il sistema proposto dal Governo e prescindere da ogni esame preventivo, lasciando agli interessati di far valere le ragioni che possono militare in loro favore, per poter far dichiarare nullo l'attestato che fosse stato concesso a cose non nuove.

Ma oltre a questo ragionamento l'ufficio centrale si appoggiava ad un altro argomento di somma importanza, al consenso di tutte le nazioni civili presso le quali esiste una legislazione sui brevetti d'invenzione.

Non vi ha che due legislazioni che ammettano un esame preventivo: la legislazione inglese e la legislazione americana. Ma la legislazione inglese in questo esame preventivo non impone già alle persone che non sono incaricate di scendere nel merito dell'invenzione, di ricercarne la novità, ma unicamente di vedere che tutte le forme prescritte dalla legge sieno esattamente adempiute; vale a dire che quello che qui si chiama *descrizione del procedimento*, che in Inghilterra chiamasi *specificazione*, sia abbastanza chiaro, abbastanza nitido e preciso per definire esattamente l'oggetto sul quale la privativa è domandata, acciò i tribunali abbiano una sicura norma nel pronunziare sulle contestazioni che potessero sorgere per cagione del privilegio.

La legislazione americana in questo punto è evidentemente esorbitante, non solamente prescrive un esame, ma ne affida la cura ad un uomo solo, al direttore dell'ufficio delle patenti, il quale ha così un assoluto potere di dare o di negare la privativa.

Il bisogno di un cambiamento è così fortemente sentito in America, che certamente questa parte della legislazione sarà, e in un tempo molto vicino, emendata.

Egli è impossibile che un popolo tanto civile, tanto libero, come il popolo americano, voglia lungamente sopportare il dispotismo di un funzionario, il quale a suo piacimento concede o nega gli attestati di privativa o brevetti.

Per tutte queste ragioni l'ufficio centrale non può a meno di persistere nelle primitive sue conclusioni, cioè di appoggiare col suo voto il sistema del Governo che esclude ogni esame preventivo, e per conseguenza di opporsi alla accettazione dell'emendamento proposto dal senatore Audiffredi.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Audiffredi.

AUDIIFREDI. Se il professore Giulio fosse stato ieri alla Camera, avrebbe sentito che la mia domanda non era punto in contraddizione colla legge che vi è presentata.

Io non domando esame preventivo nè sul merito, nè sull'utilità, nè sulla novità; io so benissimo, come ha esposto con somma lucidezza il senatore preopinante, che un esame preventivo in merito sarebbe cosa insussistente affatto: in quanto alla novità, essa, in certi casi, può sicuramente essere contestabile, e la Commissione, nella quantità delle invenzioni presenti, può trovarsi in dubbio sulla novità o no di una invenzione: ma in tal caso che cosa si deve fare?

La Commissione fino ad ora non è stata restrittiva, è stata invece molto indulgente, nè io domando che sia più restrittiva di quello che è stata fin adesso; ma io dico che si trovano dei casi di certe invenzioni le quali cadono nel diritto comune, e queste invenzioni è nel diritto di tutti lo esercitarle.

In un paese piccolo come il nostro non sono molte le persone che ambiscano un brevetto d'invenzione. Quando si tratta di grandi invenzioni, si cerca la privativa dei grandi Stati, dell'Inghilterra, degli Stati Uniti d'America, della Francia, come avvenne per le nostre credute grandi invenzioni, l'invenzione Masserano, quella della società genovese e che so io. Ma presso un paese piccolo come il nostro, chi sono quelli che ambiscono un brevetto d'invenzione? Avere il mezzo di ottenere la privativa e d'incassare tutti gli utili di un'invenzione in tutti gli Stati d'Europa, è cosa impossibile; e non vi è inventore che chiegga un brevetto d'invenzione in tutti i paesi d'Europa.

Succede spesso che un brevetto d'invenzione non essendo richiesto dall'inventore, questa invenzione cade nel libero esercizio di tutti, ed in tal caso una persona può presentarsi a fare una domanda per concessione di brevetto per un'invenzione, mentre sia noto manifestamente a tutta la Commissione scientifica che questo brevetto esiste in altro paese, non però è stato domandato presso di noi; ma il commissario scritturale del Ministero di finanze incaricato di registrare semplicemente tutte le domande a misura che gli sono fatte, nulla mai negherà a nessuno: questo scritturale non solamente prende l'atto, ma infatti accorda diritti, i quali divengono valevoli sino a prova contraria. Ciò può dar luogo a tentare un'azione avanti i tribunali, queste prove avanti i tribunali sono costosissime, ed in siffatto caso i liberi concorrenti sono obbligati a sopportare le spese per difendere una cosa che loro spetterebbe di comune diritto.

Adunque io non domando altro alla Commissione; fuorchè accordi un preventivo esame, il quale, ripeto, lo voglio più che mai indulgente, e sarebbe solamente inteso ad escludere quelle dimande le più manifestamente ingiuste.

Questa proposta non isconvolge lo spirito della legge, perchè se una domanda è indebita si è sempre in tempo di contrastarla dinanzi ai tribunali; così verrebbe spossessato colui che avesse ottenuto un brevetto indebito, e sarebbe in tal modo tutelato un po' più il diritto comune garantito dallo Statuto nel libero esercizio di tutte le industrie.

GIULIO, relatore. Farò un'osservazione sola e sarà breve.

Il signor preopinante presuppone che la Commissione tecnica, incaricata dell'esame preventivo delle domande di privilegio, sarà sempre indulgentissima.

Io potrei domandare al signor proponente quali sono le ragioni che gli fanno credere che questa Commissione userà di tutta questa indulgenza. La legge non contiene veruna norma, dietro la quale questa Commissione debba giudicare. Questa Commissione sarà composta di uomini fallibili: quando erreranno, come si ripareranno gli errori suoi? Quando questi uomini crederanno nota e divulgata un'invenzione che non è, quando prenderanno per cosa antica una cosa nuova, quando per conseguenza proporranno al Ministero di riconsuare la domanda di privativa, in qual modo potrà il Ministero correggere l'errore di questa Commissione? L'errore sarà assolutamente irreparabile; l'infelice inventore, condannato dalla Commissione tecnica, morrà di fame, e cui piacerà s'impadronirà della sua invenzione per arricchirsi. È evidente che non ci è verun

rimedio contro la decisione di questa Commissione. Ma poi se queste cose, per cui la Commissione stessa diniegherà il certificato, sono tanto facili a riconoscersi, sono tanto ovvie che non portino veruna difficoltà, ditemi, di grazia, quale difficoltà avranno i tribunali a riconoscere che il brevetto è nullo? Non ne avranno assolutamente veruna. Quali spese occorreranno per ciò? La spesa di due fogli di carta bollata, e di più il tribunale condannerà il proprietario del brevetto indebito a pagare le spese del processo, quindi non vi sarà assolutamente verun danno.

Notate di più che quando un preteso inventore abbia ottenuto dal Ministero un certificato di brevetto per cosa evidentemente non nuova, nessuno si dà la briga di farlo citare dinanzi ai tribunali, ciascuno continuerà pacificamente l'esercizio della sua industria ed aspetterà che l'usurpatore venga a fargli inibire quell'esercizio.

Se dunque vi saranno spese, esse cadranno tutte sul capo di colui che avrà voluto indebitamente appropriarsi la roba altrui, ed intanto col vietare ogni esame preventivo si saranno impediti quelle irreparabili ingiustizie che, secondo il sistema dell'onorevole proponente, sarebbero assolutamente inevitabili.

AUDIPIREDDI. A me non pare che una Commissione scientifica, composta di persone altamente capaci e competenti in materia d'arti e di scienze industriali, possa trovare motivi per commettere un'ingiustizia.....

GIULIO, relatore. Oh io non ho mai detto questo.....

AUDIPIREDDI. Voglio dire scientemente, volontariamente.

Mi si dice che sono uomini, e che sono fallibili; è vero, ma io li credo giusti, e non suppongo che in una Commissione scientifica vi siano persone che vogliano assolutamente violare il diritto dei terzi.

A me pare che ammettendo la proposta mia si avrebbe una piccola cautela a guarentigia del diritto comune.

Se questo si crede d'accordarlo, sarà un miglioramento della legge; se non si crede di concederlo, si può passar oltre.

PRESIDENTE. Prima che si veda che cosa il Senato crede di fare, bisogna che venga appoggiata la proposta del senatore Audiffredi.

Chi perciò l'appoggia, sorga.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti l'articolo 37.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

(I successivi articoli, dal 38 al 58 inclusi, sono senza osservazioni approvati.) — (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1321-1327.)

« Art. 59. L'azione, perchè venga dichiarato nullo o annullato un attestato qualunque, sarà sperimentata dinanzi ai tribunali provinciali.

« La causa sarà istruita e giudicata in via sommaria.

« Gli atti saranno comunicati al Pubblico Ministero. »

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Non vedo dichiarato nell'articolo da chi si dovrà muovere quest'azione; l'azione, cioè, perchè venga dichiarato nullo od annullato un attestato qualunque relativo ad una privativa industriale.

È bensì detto nell'articolo che gli atti saranno comunicati al Pubblico Ministero, ma altro è comunicazione, altro è veramente l'istituzione dell'azione stessa.

Chi sarà interessato a promuovere quest'azione? Nel

caso in cui si tratti di una privativa, la quale sia dichiarata cessata, o che sia revocata per mancanza di alcune di quelle condizioni che la legge richiede, siccome tratterebbesi di proteggere la libertà generale dell'industria, non si vede chi possa essere l'interessato a promuovere un'azione di tal sorta; pur tuttavia l'attestato dovrebbe avere il suo termine quando fosse già venuto il caso della cessazione.

Per ovviare a questo inconveniente si potrebbe adottare una qualche pubblicazione; se si adottasse una pubblicazione, allora si verrebbe facilmente allo scopo che, chi pretendesse di sostenere la propria privativa, istituirebbe a conto proprio l'azione avanti ai tribunali per respingere questa cessazione; ma diversamente non mettendosi obbligo alcuno di pubblicazione della cessazione, sussisterà la privativa, quantunque in sé questa privativa non dovesse più sussistere.

SCIALOJA, regio commissario. Quando si discute in Francia la legge sulle privative, sorse per l'appunto la questione oggi sollevata dall'onorevole senatore; ma non si seppe risolverla altrimenti che coll'articolo 34 di quella legge, ov'è detto:

« L'action en nullité et l'action en déchéance pourront être exercées par toute personne y ayant intérêt. »

Il Governo nel compilare il progetto che oggi è sottoposto all'esame del Senato credette affatto inutile di trasportarvi l'articolo che avete udito a leggere; poichè è principio generale di diritto che colui può intentare un'azione, il quale ha interesse a farlo.

Ora, chi può nei singoli casi giudicare dell'interesse dell'attore? Certamente i tribunali, i quali in tutte le cause sono chiamati a conoscere preliminarmente se l'attore ha interesse nell'azione da lui intentata.

Non debbo io rammentare ai magistrati e giureconsulti cospicui che seggono in questo recinto che quando il tribunale trova che l'attore non ha interesse a stare in giudizio, ne respinge l'azione.

Essendo adunque superfluo affatto il dire nella legge che chiunque ha interesse possa intentare l'azione, credette il Governo di omettere questa clausola.

Quanto poi alle azioni che il Pubblico Ministero può intentare d'ufficio, l'onorevole senatore, se avrà la bontà di leggere l'articolo 60, troverà che sono testualmente indicate.

Ivi è detto che il Pubblico Ministero, senza istanza d'una parte interessata, può intentare azione nei casi preveduti dai paragrafi 1, 2, 3 e 8 dell'articolo 57 e dell'articolo 58, ed inoltre ogni qualvolta già per un attestato di privativa il giudice abbia pronunziato due parziali annullamenti.

Credo che questa risposta possa essere soddisfacente, e che il Senato, trovando già preveduto ciò che l'onorevole senatore richiede, possa adottare la legge com'è proposta.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 59 letto, voglia levarsi.

(È approvato.)

(Gli articoli 60, 61, 62, 63, 64 inclusivi sono approvati senza osservazioni.) — (V. vol. *Documenti*, pag. 1322-1328.)

« Art. 65. Così nel caso in cui l'azione civile è esercitata congiuntamente all'azione penale, come in quello in cui è esercitata separatamente, le macchine e gli altri mezzi industriali adoperati in contravvenzione della privativa, gli oggetti contraffatti, non che gli istrumenti destinati alla loro produzione, saranno tolti al contraffattore e dati in proprietà al possessore della privativa. »

« Lo stesso sarà praticato contro gl'incettatori, spacciatori, venditori o introduttori di oggetti contraffatti. »

GIULIO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO, relatore. Signori senatori, non già in qualità di relatore dell'ufficio centrale, perchè non ho avuto su questo punto verun mandato, ma come semplice senatore desidererei rivolgere qualche domanda all'onorevole commissario regio intorno a quest'articolo, il cui prescritto mi sembra molto duro, per non dire ingiusto.

Infatti l'articolo corre così:

« Così nel caso in cui l'azione civile è esercitata congiuntamente all'azione penale, come in quello in cui è esercitata separatamente, le macchine e gli altri mezzi industriali adoperati in contravvenzione della privativa, gli oggetti contraffatti, non che gli istrumenti destinati alla loro produzione, saranno tolti al contraffattore e dati in proprietà al possessore della privativa. »

« Lo stesso sarà praticato contro gl'incettatori, spacciatori, venditori o introduttori di oggetti contraffatti. »

Poi l'articolo seguente porta:

« La parte danneggiata avrà inoltre diritto al risarcimento de' danni ed interessi. »

« Se il possessore degli oggetti menzionati nel precedente articolo è esente da dolo e da colpa, soggiacerà soltanto alla perdita degli oggetti suddetti in beneficio della parte danneggiata. »

L'articolo 65 dunque, mentre prescrive che gli istrumenti destinati alla produzione d'oggetti contraffatti e gli oggetti medesimi saranno tolti ai contraffattori e dati in proprietà al possessore della privativa (il che è una maniera assai ingegnosa di schivare l'odiosa parola di *confisca*), aggiunge ancora che questo si farà non solo contro il contraffattore doloso, ma eziandio contro il contraffattore di buona fede, e non solamente contro questi, ma anche contro l'incettatore, spacciatore, venditore ed introduttore d'oggetti contraffatti.

Colui adunque che, ignaro dell'esistenza di una privativa, o avrà fabbricato un oggetto in quella compreso, o inscientemente ancora avrà ricevuto, per esempio, da un corrispondente estero oggetti che nel paese si trovino compresi in una privativa ignorata da lui, per il solo fatto di aver ricevuto senza sua domanda, senza sua partecipazione questi oggetti, colui andrà soggetto alla confisca dei medesimi, oltre alla multa che potrà ascendere a lire 500.

Io comprendo bene che, poichè noi ammettiamo che l'inventore acquista, pel solo fatto dell'invenzione, un certo diritto di proprietà sull'invenzione medesima, e che questa sua invenzione si trova incorporata in certi oggetti materiali, egli possa reclamare contro la libertà di spaccio degli oggetti medesimi. Ma, qualunque sia la parte che gli spetta negli oggetti, nei quali la sua invenzione sta incorporata, certo è che vi ha in questi oggetti una materia prima, una parte di lavoro estranea alla sua privativa, e che non è giusto che colui, il quale innocentemente si trova essere possessore, venditore, spacciatore di simili oggetti, insieme colla parte di prezzo che è debita remunerazione dell'invenzione, perda ancora quella parte di prezzo che rappresenta la materia prima e la parte di lavoro lecito che sono stati impiegati in quella produzione.

Quindi è che, a rigore di giustizia, mi parrebbe doversi ammettere non solo la distinzione fatta dalla legge tra il contraffattore doloso e quello di buona fede, ma che anche in quest'ultimo caso la confisca o sequestro, o toglimento,

che vogliam dire dell'oggetto contraffatto, non dovrebbe essere assoluto, ma dovrebbe sempre potere, colui che è in contravvenzione, riscattarsi pagando al possessore della privativa una parte del prezzo dell'oggetto confiscato, equivalente al diritto che può avere sovr'esso l'inventore medesimo.

Io pregherei adunque il signor regio commissario a volerne dire quelle ragioni, certamente buone, ma da me ignorate, che possono avere indotto il Governo ad ammettere questo diritto assoluto di confisca anche nel caso della buona fede per parte dello spacciatore di oggetti contraffatti.

SCIALOJA, regio commissario. Solito a ricever lumi e a giovarmi dei consigli dell'onorevole senatore che mi onora della sua amicizia, mi duole questa volta di dover contraddire a ciò che egli propone.

Innanzitutto io respingo ciò che egli ha osservato in quanto alla dissimulazione della parola *confisca*. No, o signori, se ciò che il progetto vi propone di stabilire, come effetto della contraffazione, nell'articolo 65, e come conseguenza del possesso di cose contraffatte nell'articolo 66, fosse effettivamente una *confisca*, il Ministero non avrebbe mai osato di proporvela; perciocchè la confisca è solennemente proscritta dalla nostra legislazione.

Quando il contraffattore perde l'oggetto da lui contraffatto, quando colui che possiede oggetti contraffatti da altri è obbligato a renderli all'inventore, egli non fa, o signori, che restituire a quest'inventore una cosa che gli appartiene, e che trovasi immedesimata con una materia prima che non è sua, ma che da questa materia prima non può essere separata, sebbene sia da essa affatto distinta.

In effetto, o signori, siccome ieri ebbi l'onore di rammentare al Senato, che cosa è mai un'invenzione? E perchè un'invenzione è oggetto di un diritto tanto vicino al diritto di proprietà, che se fosse perpetuo sarebbe affatto identico ad esso? L'invenzione dà motivo a questo diritto in quanto che non è solo pensiero, non è semplice concetto, ma è il concetto estrinsecato ed incarnato in una forma sensibile; la quale forma sensibile non è la materia, ma qualche cosa che la investe.

Ora, quando il contraffattore usa questa forma in che si è estrinsecata l'invenzione altrui, rivestendone una materia propria, o quando questa materia rivestita di questa forma trovasi nelle mani di uno che in buona fede ha acquistato l'oggetto contraffatto, l'inventore ha il diritto di rivendicare a sé la cosa, perchè a lui si appartiene, a lui spetta la parte più preziosa di essa, la forma in cui il suo concetto venne rivelato e concretato.

Passa dunque tanta differenza fra la confisca e questo togliimento degli oggetti che può possedere il contraffattore o altri, che non gli abbia egli direttamente contraffatti, quanta ne può correre tra la confisca medesima e la rivendicazione.

Esso adunque non è una pena, e quindi potrei rispondere all'onorevole senatore Giulio che non è ingiusto che siavi sottomesso anche l'individuo, il quale è scevro di colpa.

Sarebbe ingiusta una pena applicata all'innocente, ma non è ingiusto che l'innocente, il quale possiede una cosa altrui, sia sottomesso all'azione della rivendicazione.

Mi si dice: l'inventore avrebbe diritto di rivendicare la forma che è sua, ma non ha diritto a prendere la materia che appartiene ad altri.

Ma, signori, se vi fosse modo di separare la forma dalla

materia, allora si potrebbe rivendicare l'una e lasciare l'altra; ma dacchè nell'industria è impossibile che la forma dalla materia si disgiunga, se l'inventore ha diritto a far sua la forma, ha diritto a togliere con essa la materia altrui.

Pertanto io non dissimulo, o signori, che si potrebbe opporre:

« Ma colui che in buona fede ha speso il suo denaro in oggetti contraffatti, lo ha speso per pagare non solo la forma, bensì anche la materia che è diventata sua; colui il quale ignorando l'esistenza di una privativa ha lavorato per dare ad una materia quella tale forma, oltre della spesa della materia vi ha posto anche qualche cosa che è tanto naturalmente sua, quanto può essere suo il proprio lavoro. »

In questo caso però, signori, io dimando: quale mezzo proporrebbesi per fare che questo individuo avesse la parte sua del valore della cosa?

L'onorevole senatore suggeriva di obbligarlo a riscattare la parte che non è sua, a pagare all'inventore il prezzo di quella cosa che a costui si appartiene, cioè il prezzo della forma data alla materia.

Ma quando l'inventore rivendica la cosa contraffatta, egli rivendica qualche cosa che è più del valore della forma degli oggetti da lui sorpresi; egli rivendica l'esercizio del diritto di privativa manomesso; per il quale diritto egli ha facoltà d'impedire che altri non metta in vendita, che altri non spacci, che altri non adoperi la cosa che egli solo può fabbricare e smerciare.

Ora se colui che ha contraffatto in buona fede e che possiede in buona fede oggetti contraffatti dagli altri, potesse evitare la perdita di questi oggetti, pagando all'inventore un prezzo di riscatto, egli con questo prezzo comprerebbe la facoltà di seguirlo a spacciare la cosa contraffatta, di farla usare da altri, e di usarla egli medesimo; cioè la facoltà di contravvenire alla privativa, la facoltà di delinquere.

Nè potrebbe esser venduto l'oggetto e diviso il valore, perchè la vendita dell'oggetto contraffatto è per sé medesima una contravvenzione alla privativa, al diritto esclusivo dell'inventore.

Dacchè dunque nessun metodo pratico può proporsi, perchè realmente alla privativa non si contravenga con la divisione del valore della forma da quello della materia, è chiaro che l'inventore rivendicando l'una deve di necessità appropriarsi anche l'altra.

Aggiungo, o signori, che colui il quale in buona fede acquistò oggetti contraffatti da altri, ha il diritto di regresso contro di costui per farsi rivalere del danno, se incorre nella perdita preveduta dall'articolo 66 del progetto; e che colui il quale ha contraffatto in buona fede prodotti che formavano oggetto d'una privativa, comunque sia esente da dolo, comunque non sia incorso in uno di quei fatti che costituiscono una vera colpa riconoscibile dal magistrato, egli non è pertanto esente da quella semicolpa, da quell'ombra di colpa che gli antichi giureconsulti dicevano essere la negligenza, e che nel caso previsto dall'articolo 66 può giustificare il danno, la perdita degli oggetti contraffatti.

Quest'ombra di colpa, questa negligenza sta appunto, o signori, nel non essersi egli preventivamente informato dell'esistenza della privativa.

Gli attestati di privativa sono pubblicati in più modi, e chiunque può accedere all'ufficio che li conserva e verifi-

carne l'esistenza. Chi ommette di farlo incorre in una negligenza, la quale se non basta a renderlo responsabile del risarcimento dei danni, è pur tale, o signori, da giustificare la perdita della materia che da lui fu rivestita di una forma che appartiene ad un altro.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Mameli.

MAMELI. Aveva nel primo esame fatto di questo progetto di legge divisato di proporre qualche aggiunta all'articolo primo onde meglio definire questa specie di proprietà, soprattutto coll'intento di stabilire se fosse da noverarsi fra le mobiliari, ovvero fra le immobiliari, per i molteplici effetti legali che risultano da questa differenza.

Ma poichè ho riconosciuto che già nell'articolo 31 della legge 9 settembre 1854 le privative per essere letterarie, scientifiche, artistiche, sono state qualificate immobiliari, ho stimato più opportuno l'astenermi dal promuovere maggiori spiegazioni a tale riguardo, essendo agevole l'applicazione del principio già in altra legge stabilito.

Ma un'altra discussione più degna dell'attenzione del Senato, cui hanno dato luogo le osservazioni fatte dal signor senatore Giulio sull'alea dell'articolo 66, m'induce a prender la parola per prestargli il mio debole appoggio.

Il signor commissario regio, per sostenere la proposta che sottomette il possessore degli oggetti contraffatti, anche scevro di dolo e di colpa, alla perdita totale dei medesimi, senz'alcun compenso non che dell'opera, nemmeno del puro valore della materia, ha voluto dimostrarci essere questa una logica conseguenza dell'esclusiva proprietà dell'inventore.

Signori, io non voglio contrastare questo diritto di proprietà, anzi ammetto che in questo caso la forma prevalga alla materia; invoco invece in favore del possessore i principii che reggono la nostra civile legislazione, pensando che con una legge diretta a togliere ogni idea di privilegio non si vogliono introdurre odiose eccezioni al diritto comune.

Ora il Codice civile stabilisce che il possesso delle cose mobili tien luogo di titolo, cosicchè anche l'acquirente di effetti rubati o trovati, e non denunciati all'autorità di polizia, se l'acquisto è fatto agl'incanti o nelle fiere o mercati, o da persona solita vendere siffatti oggetti, non possa esserne spogliato dal proprietario che intenda rivendicarli, se non previo il pagamento del prezzo sborsato.

La vendita, come contratto consensuale, trasferisce la proprietà nel compratore, anche senza la tradizione, appena è perfetta col consenso delle parti. Pure, se poi sia stata ad un altro di buona fede venduta e consegnata, il nuovo compratore prevale al primo.

È altresì principio non meno certo ed inconcusso che a qualunque possessore, anche di mala fede, si debbano dal proprietario compensare le spese necessarie, ed anche se veramente utili, che hanno reso più preziosa la cosa, in virtù del principio d'equità che niuno debba lucrare in danno altrui.

Ciò posto, io non vedo come in questa legge si voglia introdurre una massima affatto contraria alla nostra giurisprudenza, privando il possessore che non è in colpa, e può avere talvolta ricevuto da un terzo con tutta buona fede gli stessi oggetti, anche del misero compenso della materia, la quale può talvolta essere molto.

Il regio commissario, penetrato della giustizia della cosa, vuole attenuare la durezza della disposizione sforzandosi di dimostrare che il possessore è sempre redarguibile di qualche negligenza. Ma se così è, il possessore è in

colpa, e quindi siamo fuori dell'ipotesi della legge; ed è pur sempre vero che se la mala fede non esclude, come ho dimostrato, il rimborso delle spese, molto meno può escluderla una semplice colpa o negligenza.

Del resto io non ammetto il sistema proposto dal senatore Giulio, di lasciare gli oggetti al possessore mediante compenso all'inventore dell'eccedente; bensì all'opposto che gli oggetti cedano al titolare della privativa, con l'obbligo di rimborsare il possessore del prezzo almeno della materia quando gli oggetti possono essere a quello utili; e secondo questo sistema sarebbe da formolare, a parer mio, un'aggiunta o temperamento onde conciliare la cosa coi principii della nostra giurisprudenza e coll'equità.

SCIACIOIA, commissario regio. L'onorevole senatore Giulio proponeva che il contraffattore od il possessore di un oggetto contraffatto in buona fede avesse a ritenere la cosa pagando il prezzo della forma all'inventore.

GIULIO, relatore. Debbo una spiegazione al Senato: io non ho proposto verun emendamento; la mia assoluta ignoranza in fatto di diritto mi vietava di arrogarmi la facoltà di proporre emendamenti in una materia così sottile e difficile: io proponeva al commissario regio un semplice dubbio: questo dubbio è stato da lui perfettamente compreso, ed egli ha addotte delle ragioni che paiono anche a me dover acquietare ogni timorata coscienza; per conseguenza non insisto punto sull'osservazione fatta, e non faccio proposta di sorta.

SCIACIOIA, commissario regio. Il senatore Mameli dunque propone che al contraffattore o al detentore di oggetti contraffatti sieno tolti gli oggetti mediante il rimborso del valore della materia e dell'opera sua.

Signori, io osservo che ciò sarebbe lo stesso che infliggere una pena all'inventore.

In effetto, suppongasì che un cattivo imitatore di una splendida invenzione un bel giorno fabbrichi una estermata quantità di oggetti e li fabbrichi sconciamente. In questo caso l'inventore sarebbe condannato a comprare a suo malgrado tutti questi cattivi prodotti altrui pagandone il valore della materia e dell'opera all'inabile contraffattore.

Ma che uso ne potrebbe egli mai fare dopo di averli comprati? Non venderli, certamente, perchè egli non consentirebbe mai a screditare la sua invenzione e la sua fabbrica o il suo negozio mettendo in vendita sotto il proprio nome oggetti malamente contraffatti da altri.

Da che dunque, o signori, il più delle volte il proposto emendamento, ove fosse consacrato in un articolo di legge, sarebbe per l'inventore una pena, io credo che il Senato non voglia adottarlo.

In quanto poi all'altra nota fatta dall'onorevole senatore, cioè che l'articolo 66 fa l'ipotesi della mancanza di dolo e di colpa, e che io nel difenderla abbia supposto che siavi sempre colpa: credo che io non mi sia abbastanza chiaramente spiegato, e che perciò egli non abbia ben compreso il mio pensiero.

L'articolo 1500 del Codice civile dice:

« Qualunque fatto dell'uomo che arrechi danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno. »

Ecco il principio riconosciuto dall'articolo 65 e dal primo alea dell'articolo 66 del progetto. Ma lo stesso Codice civile all'articolo 1502 aggiunge:

« Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o imprudenza. »

Ora, l'articolo 66 in esame fa l'ipotesi che il magistrato riconosca di non esservi dolo, nè colpa in fatto di contraffazione o di detenzione di oggetti contraffatti. Ma perchè trattasi di una materia nella quale vi è sempre una certa negligenza (attesochè poteva il contraffattore o il detentore degli oggetti contraffatti informarsi dell'esistenza della privativa), il legislatore può statuire che il convenuto senz'altra prova e per effetto di questa negligenza che sta in *re ipsa* soggiaccia alla perdita degli oggetti contraffatti.

Per questa parte, io ripeto che l'articolo 66 mi sembra conforme allo spirito della nostra legislazione, contenendo, per così dire, un'applicazione dell'articolo 1502 del Codice civile.

MAMELI. Veramente il signor commissario regio volle dimostrare che dove c'è negligenza non v'è colpa; eppure la negligenza è colpa, e tale viene qualificata dalle nostre leggi.

Infatti nel titolo dei delitti o quasi delitti ognuno è dichiarato risponsale dei danni cagionati per suo fatto o colpa; e sotto nome di colpa s'intende anche l'imprudenza e leggerezza.

Il regio commissario ha pur detto che l'inventore soggiacerebbe ad una pena ove venisse astretto a ricevere oggetti talvolta inutili.

Questo supposto però non regge a fronte delle osservazioni già da me esposte; perocchè essendo questa giurisprudenza fondata nel principio d'equità che niuno deve migliorare in pregiudizio altrui la propria condizione, ovvia ne risulta la conseguenza che se gli oggetti fossero inutili e tali da non poterne ritrarre alcun vantaggio, non potrebbe più avere applicazione, e perciò la cosa deve in questo come in tanti altri casi di simile natura contemplati dal Codice civile rimettersi al prudente arbitrio del giudice.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal senatore Mameli, del quale darò poscia lettura, appartiene all'articolo 66, e niente in conseguenza osta a che si voti intanto l'articolo 65 la cui ammissione è indipendente dal valore di questo emendamento.

Chi approva l'articolo 65, si levi.

(È approvato.)

Ora si legge l'articolo 66 e poscia l'aggiunta ed emendamento Mameli.

« Art. 66. La parte danneggiata avrà inoltre diritto al risarcimento de' danni ed interessi.

« Se il possessore degli oggetti menzionati nel precedente articolo è esente da dolo e da colpa, soggiacerà soltanto alla perdita degli oggetti suddetti in beneficio della parte danneggiata. »

Il senatore Mameli aggiungerebbe queste parole :

« Il giudice potrà in questo caso ordinare che l'inventore paghi al possessore il valore della materia degli oggetti contraffatti, allora soltanto che questi potranno essere utili. »

MAMELI. Si potrebbe formularla meglio, io l'ho improvvisata.

PRESIDENTE. Il suo concetto è questo, ed è abbastanza chiaro.

Chi dunque appoggia quest'aggiunta, si alzi.

(È appoggiata.)

Do perciò la parola al signor commissario regio.

SCIALOJA, commissario regio. Alle osservazioni precedenti che sono applicabili all'emendamento ora formulato dall'onorevole senatore Mameli, aggiungerò che egli di-

stingue il caso in cui il contraffattore o possessore degli oggetti contraffatti dovrebbe soggiacere alla perdita di questi senza compenso di sorta, dal caso in cui dovrebbe essere rivaluto del prezzo della materia e del lavoro.

Ma se fosse richiesto per principio di giustizia che egli come proprietario della materia venisse rivaluto del prezzo di questa materia, io non so comprendere come potrebbe mai aver luogo questa distinzione tra un caso ed un altro.

L'onorevole senatore adunque pare che implicitamente ammetta l'osservazione che io aveva l'onore di sottoporre al Senato, cioè che molte volte, anzi frequentemente l'inventore in realtà subirebbe una condanna quando fosse costretto a fare sua una cosa malamente contraffatta con suo danno da un altro, una cosa che egli non vorrebbe minimamente acquistare pagandone un prezzo qualsiasi. Ma si accolga per ipotesi questa distinzione del caso in cui un oggetto possa essere utile all'inventore, da quello in cui possa essergli inutile: io domando chi sarà giudice di questa utilità relativa se non l'inventore medesimo.

Epperò se l'inventore può sempre esonerarsi dall'obbligo di pagare il prezzo della materia affermandò al magistrato che l'oggetto contraffatto gli è inutile, che egli non intende acquistarlo, e quindi può farlo suo senza compenso, è chiaro che dipenderà dalla sua coscienza il concedere o il negare questo compenso. E la legge che vi è proposta non impedisce certamente che quando l'inventore il voglia, possa concedere al contraffattore di buona fede un compenso tra loro liberamente accordato.

L'emendamento convertito in legge diventerebbe quindi una disposizione oziosa e superflua: il che basterebbe a giustificare la preghiera che fo al Senato di respingerlo.

Aggiungo poi che le legislazioni vigenti nei paesi molto più industriali e commerciali che il nostro non è hanno ammesso un principio analogo ed anche più severo di quello che si trova consacrato nell'articolo 66 del progetto.

Così per esempio l'articolo 49 della legge francese è in questi termini :

« Art. 49. La confiscation des objets reconnus contrefaits, et le cas échéant, celle des instrumens ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, seront, même en cas d'acquiescement, prononcées contre le contrefacteur, le recelur, l'introducteur ou le débitant.

« Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l'affiche du jugement, s'il y a eu lieu. »

Il Senato vede quindi come in caso di buona fede la legge francese, la quale per questa parte non ha dato luogo a reclamazione veruna, è assai più dura del progetto ministeriale, perocchè sottomette il possessore dell'oggetto contraffatto non solo alla perdita di quest'oggetto, ma anche all'obbligo di ristorare l'inventore dei danni a cui la vendita o contraffazione di simile oggetto abbia potuto dar luogo.

Veramente questo risarcimento dei danni ed interessi parve esorbitante al Ministero; egli ne fece conseguenza della colpa; ma proponeva di sottomettere semplicemente alla perdita degli oggetti il contraffattore o il detentore d'oggetti contraffatti nel caso che fosse di buona fede.

La qual proposta egli faceva considerando che anche in questo caso è quasi impossibile che il contraffattore o il detentore suddetti non siano incorsi in quella specie di negligenza che l'onorevole senatore Mameli eleva sempre a colpa, e che io rammentando l'adagio del giureconsulto

Paolo, credo che meriti il titolo di colpa solamente quando *est magna et lata*.

Dacchè dunque l'emendamento proposto sarebbe superfluo e di applicazione non facile, dacchè le altre legislazioni di paesi più industriali del nostro ammettono principii anche più severi e nella pratica non hanno incontrato inconvenienti di sorta; dacchè nel contraffattore o detentore di buona fede quantunque mancasse il dolo o la colpa, vi è una tal quale negligenza che può giustificare la perdita a cui il progetto chiede che sia sottoposto, io domando al Senato che voglia rigettare l'emendamento Mameli.

MAESTRI. Io sostengo la giustizia dell'articolo, però mi oppongo a qualunque modificazione. Dirò poche parole: chi fa uso d'un processo d'invenzione o approfitta in qualunque modo di un'invenzione a danno dell'inventore è in dolo od in colpa; se vi è dolo, la multa è giusta; se vi è colpa, è dovuta un'indennità; se negligenza, vi ha la perdita degli oggetti solamente.

Nel maggior numero de' casi vi sarà dolo o colpa; perocchè stante la gran pubblicità che si dà alle invenzioni, difficilmente accadrà che i contravventori possano allegarne l'ignoranza. Veggansi in fatti gli articoli 52, 53 e seguenti.

L'articolo 53 dispone: « che ogni tre mesi sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l'elenco degli attestati rilasciati nel precedente trimestre, » e nel precedente articolo dice:

« Un esemplare della descrizione e dei disegni sarà depositato presso l'ufficio incaricato, ma non sarà permesso a nessuno di prenderne visione se non tre mesi dopo il conferimento dell'attestato.

« I modelli o un altro degli esemplari della descrizione e dei disegni saranno conservati in una sala che verrà a tal uopo destinata dal Governo, ed ove saranno esposti al pubblico anche tre mesi dopo il conferimento dell'attestato.

« Ognuno può prendere conoscenza delle descrizioni, dei disegni e dei modelli dopo il suddetto termine dei tre mesi, e farne a sue spese eseguire una o più copie nel modo e sotto le condizioni che verranno fissate dai regolamenti. »

Questa pubblicazione solenne non lascia ignorare la privativa a nessuno, e colui che ha avuto la conferma del suo diritto ha una legge che lo garantisce. In conseguenza il contraffattore del trovate altrui è in dolo o in colpa quasi sempre.

Ma l'alinea contempla il caso che non vi sia dolo nè colpa, e sottopone tuttavia il contravventore alla perdita della materia che è sua. Il che si censura come contrario all'equità.

Ed io per opposito stimo giusta la disposizione per cui il privilegiato ricupera non solo la forma, ma anche la materia. Tanto più poi è in diritto di ricuperare tutto, quanto che ha diritto che sia impedito l'esercizio della privativa al contravventore; e questo esercizio non può essere impedito che quando il contraffattore sia spogliato e della forma e della sostanza.

Dissi giusta la disposizione, imperocchè oltre la colpa propriamente detta vi è la negligenza e l'imprudenza. Della colpa parla l'articolo 1500 del Codice civile, della negligenza e imprudenza il 1501. Ora la negligenza o imprudenza trae pur seco il danno altrui; e quindi soggiace ad una riparazione la quale si è nel caso la perdita degli oggetti della contravvenzione.

L'esente da dolo e da colpa è tuttavia responsabile della sua negligenza o imprudenza se offese l'altrui diritto. L'articolo dunque è giusto e respinge l'emendamento (1).

GIULIO, relatore. L'ufficio centrale m'impone l'obbligo di dichiarare che non aderisce all'emendamento del senatore Mameli.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Mameli.

MAMELI. Il regio commissario ha notato che il temperamento da me proposto sia in sostanza un'implicita ammissione dei principii da lui sviluppati. Penso che egli male in ciò si apponga, mentre essendo il mio avviso una pura e semplice applicazione della regola di diritto, che niuno deve arricchirsi con danno del terzo, ne deriva la conseguenza logica, e legittima che ove gli oggetti siano tali che il titolare della privativa non possa averne alcun utile, non sia più il caso di potersi dal possessore richiamare compenso alcuno.

Formulo pertanto così il mio emendamento affinché possa mettersi ai voti la massima, salvo ad esprimerne meglio poi il concetto ove sia ammessa:

« In questo caso però il giudice potrà ingiungere all'inventore di rimborsare il possessore del valore degli oggetti qualora questi possano essere utili. »

Il signor regio commissario avrebbe potuto prescindere dall'addurre a questo proposito la legislazione francese che ammette la confisca degli oggetti, nome odioso che si è voluto bandire dal progetto. Inoltre non si fa ivi differenza neppure fra il possessore di buona e di mala fede contro ogni principio di diritto e di equità, sebbene il progetto stesso riconosca ed ammetta la differenza fra i due casi.

Dico poi al signor senatore Maestri che egli parla del caso in cui il possessore sia convinto di dolo o di colpa, mentre l'alinea dell'articolo 66 è fondato sulla ipotesi che non vi concorra nè l'uno nè l'altra.

Osservo ancora che non bisogna avere sott'occhio il solo caso di un possessore che abbia contraffatto, ma eziandio quello in cui gli siano per altra via pervenuti con tutta buona fede gli oggetti contraffatti da altri.

Ripeto che la colpa di qualunque grado ella sia non esclude il rimborso delle spese necessarie.

Finalmente non dissimulo che mentre si protesta di volere con questa nuova legge eliminare dalle privative d'invenzione ogni idea di favore e di privilegio, se ne voglia sanzionare uno larghissimo ed esorbitante affatto dal diritto comune.

Queste osservazioni io le ho fatte per spiegare meglio lo scopo che parvemi essersi proposto l'esimio senatore Giulio; non vi metto, a dir vero, molta importanza; sono dettate dall'interesse della giustizia che credo altamente vulnerata sotto questo rispetto, per cui verrebbe ad introdursi una troppo notevole anomalia nella nostra legislazione.

PRESIDENTE. Forse le ultime parole del senatore Mameli inducono a credere che egli non attacca importanza che si metta ai voti il suo emendamento.

MAMELI. No! no! Sebbene non attribuisca molta importanza, non intendo tuttavia abbandonare una proposta che credo giustissima e conforme ai più sani principii.

(1) V. TOULLIER, *Droit civil français*, tom. XI, pag. 449.

« Que faut-il entendre ici (article 1582) par faute? Ce n'est point le degré de culpabilité qui distingue la faute du dol, la faute lourde de la légère ou très-légère, puisque l'article suivant soumet à la réparation du dommage causé non seulement par une faute, mais encore par une imprudence, par une simple négligence. »

PRESIDENTE. Debbo quindi mettere ai voti in prima questo emendamento del senatore Mameli, perchè può influire l'accettazione del medesimo sull'intero articolo che poi si metterà in votazione.

Chi lo approva, si levi.

(È rigettato.)

Metto ai voti l'articolo.

(È approvato.)

(I rimanenti articoli del progetto sono approvati nei termini proposti.) — (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1323-1329.)

**RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE RELATIVI
ALLE FORTIFICAZIONI DI CASALE E ALLA FER-
ROVIA DA SAVIGLIANO A SALUZZO.**

PRESIDENTE. Prima di passare allo scrutinio per questo progetto di legge devo annunziare alla Camera che il signor senatore Gonnet ha depresso sul banco della presidenza la relazione intorno al progetto di legge per l'autorizzazione della maggior spesa di lire 354,000 onde ultimare le fortificazioni di Casale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1736); e che il signor senatore Regis ha pure depresso il suo rapporto sul progetto riguardante la ferrovia da Savigliano a Saluzzo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1753.)

Ciò posto, io chiedo il voto del Senato sulla composizione dell'ordine del giorno per la seduta di lunedì prossimo.

Si potrebbe in essa, a parer mio, discutere i cinque progetti di legge stamane esaminati negli uffici e ieri già dichiarati d'urgenza, poi le leggi delle quali, come ho avuto l'onore di dire, si è depositato il rapporto; poi ancora il progetto di legge per l'aumento del capitale sociale della ferrovia di Susa, per il quale il signor senatore Di San Marzano ha anche depositato il suo rapporto.

Tutti questi rapporti saranno, per quanto si potrà, stampati in tempo per poter essere esaminati prima che si venga a sedere in tornata lunedì.

Se non si fa opposizione, s'intende così approvato.

Si passa all'appello nominale per lo scrutinio sul progetto di legge relativo alle privative per invenzioni e scoperte industriali.

Risultato della votazione:

Votanti	53
Voti favorevoli	49
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.